

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PRESSO IL L.S. DARWIN, I.I.S. ROMERO, RIVOLI.

CUP J26E10000210004

CIG 2545660914

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Enrico Bruno MARZILLI, nato a Torino il 18/04/1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Arch. Felice LAMBIASE, nato a Torino il 16/06/1961, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2984, titolare dello studio Dr. Felice Lambiase, via Canelli 87/a 10127 Torino, Cod. Fisc. LMBFLC61H16L219K;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici n. 32528/2011 del/...../2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito all'Arch. Felice LAMBIASE, nato a Torino il 16/06/1961, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2984, titolare dello studio Dr. Felice Lambiase, via Canelli 87/a 10127 Torino, Cod. Fisc. LMBFLC61H16L219K, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli Interventi di manutenzione straordinaria coperture, da eseguirsi presso il L.S. Darwin, I.I.S. Romero, Rivoli;
- al presente affidamento è stato attribuiti il codice CUP J26E10000210004e il codice identificativo gara (CIG) n. 2545660914.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Arch. Felice LAMBIASE, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli Interventi di manutenzione straordinaria coperture, da eseguirsi presso il L.S. Darwin, I.I.S. Romero, Rivoli.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono:

a) funzioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 di coordinamento in materia di sicurezza e di salute

per la fase di realizzazione delle opere.

L'incarico è conferito ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del medesimo decreto, nonché di adeguato curriculum professionale e prevede in particolare:

- il ruolo e la funzione di coordinatore in fase di esecuzione;
- la collaborazione ed assistenza alla D.L..

Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere e per tutta la durata dei lavori, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, di un immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardia della sicurezza. In ogni caso i sopralluoghi in cantiere e la trasmissione dei relativi verbali dovranno avvenire almeno ogni 15 giorni.

L'impresa ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in fase di realizzazione dell'opera, si potrà procedere alla revoca dell'incarico.

Sono compresi nell'incarico e pertanto comprese nell'importo del corrispettivo di cui all'art. 4:

- le visite periodiche nel numero necessario e l'emanazione di tutte le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere progettate nelle sue fasi esecutive e la sorveglianza della buona riuscita delle stesse;
- tutti gli oneri per rilievi, verifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera;
- le compilazioni dei prescritti documenti;
- l'assistenza alla D.L.;
- l'assistenza al collaudo.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al seguente art. 4.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

La durata dell'incarico relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è previsto per tutta la durata dei lavori fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, fatte salve l'assistenza al collaudo di cui all'art. 1 del presente contratto e l'ipotesi in cui venga assegnato un termine per il completamento delle opere ai sensi dell'art. 199 c. 2 D.P.R. 207/2010 .

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stabilito in 35.317,57 (Euro 23.387,88 per onorari, Euro 4.677,57 per spese,

Euro 1.122,62 per INARCASSA 4% e IVA 21% per Euro 6.129,49). Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, che potrà essere emessa in occasione di ogni stato di avanzamento lavori regolarmente contabilizzato.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare, il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10- Revoca

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere,
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art.1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta,
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera,
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo nell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1 del presente contratto,

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 del Codice Civile.

Art. 11 Controversie

Pe rogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione

delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino, via Canelli 87/A

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Il Dirigente del Servizio

L'incaricato

L'incaricato, Arch. Felice LAMBIASE, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10 e 11 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Dirigente del Servizio

L'incaricato